



Co-funded by
the European Union

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:
Empowering whistleblowing directive compliance

Interviene: Ermelindo Lungaro - Commercialista e revisore contabile, esperto in Compliance e Internal Audit nel settore pubblico e privato

SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:
Empowering whistleblowing directive compliance



Co-funded by
the European Union

La generazione di valore per le imprese private mediante i sistemi di whistleblowing: benefici etici e di governance

Milano
20/06/2024, ore 10,30

Indice

1. La Direttiva PIF e il suo recepimento in Italia
2. Finalità del D.lgs. 24/23
3. Autorità di vigilanza a tutela degli interessi finanziari europei
4. Alcuni dati su cui riflettere
5. Il contesto normativo italiano
6. Il ruolo del CdA e la leadership
7. Monitoraggio dei Modelli 231
8. Gli attori del Sistema di Controllo Interno
9. Coordinamento del sistema di controllo interno
10. Principali vantaggi del whistleblowing

La Direttiva PIF e il suo recepimento in Italia

Con il D.lgs. 75/2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, che costituisce un **ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea**, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la L. n. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995. In tal modo sono state apportate le seguenti modifiche:

- ▶ **Intervenendo sul codice penale**, inasprisce le pene per una serie di reati (316 in materia di peculato, 316-ter per indebita percezione di erogazioni pubbliche, 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità) **quando dalla commissione degli stessi derivi una lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea**, nonché estende l’area di punibilità di taluni reati (322-bis, 640) per ricomprendervi fatti offensivi dei medesimi interessi;

La Direttiva PIF e il suo recepimento in Italia

- ▶ Intervenendo sul d.lgs. 74/2000, in relazione ai **delitti dichiarativi** di cui agli artt. 2, 3 e 4 è prevista la punibilità a titolo tentativo (precedentemente esclusa dall'art. 6, cui è ora aggiunto un comma 1-bis) nell'ipotesi di **atti compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all'interno dell'Unione Europea e finalizzati all'evasione dell'IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro**;
- ▶ Intervenendo in tema di **elusione dei diritti doganali**, ripristina (dopo la depenalizzazione attuata con d.lgs. 8/2016) le sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro e introduce, quale aggravante del reato di contrabbando, l'ipotesi in cui l'ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro;
- ▶ **Intervenendo sul d.lgs. n. 231/2001**, amplia significativamente il catalogo dei reati presupposto, tra cui sono inseriti il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di frode in agricolture e di contrabbando, alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (314, 316, 323) nei casi in cui da essi derivi un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché alcuni reati tributari non compresi nella recente riforma (l. 157/2019), cioè i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Finalità del D.lgs. 24/23

Il D.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina del Whistleblowing, Istituto che tutela colui che, rientrando nella fattispecie di cui al combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 2 del d.lgs. 24/2023 segnala, divulga ovvero denuncia **violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato** di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo, ovvero

- ▶ **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali** diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;
- ▶ **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e/o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato d.lgs. n. 231/2001**
- ▶ **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** (es. frodi, corruzione);
- ▶ **atti od omissioni riguardanti il mercato interno** (es. violazioni in materia di concorrenza e/o aiuti di Stato e/o imposte sulle società);

Finalità del D.lgs. 24/23

- ▶ **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli **atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici**; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; **tutela dell'ambiente**; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; **salute pubblica**; protezione dei consumatori; **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**;
- ▶ **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati nei punti precedenti.**

Per gli enti del settore privato a differenza del settore pubblico, l'attuazione del D.lgs. 24/23 è obbligatoria in funzione di specifici parametri e il gestore del canale interno deve essere individuato dalle singole organizzazioni in quanto non è individuato per legge

Autorità di vigilanza a tutela degli interessi finanziari europei

OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode):

- **Indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'Unione Europea e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la politica antifrode per la Commissione Europea**

Ufficio della Procura Pubblica Europea (EPPO):

- **Nuova Procura indipendente dell'Unione Europea, attiva da giugno 2021, è responsabile di indagare, perseguire e promuovere il giudizio dei reati contro gli interessi finanziari dell'UE. Questi includono diversi tipi di frode, frode IVA con danni superiori a 10 milioni di euro, riciclaggio di denaro, corruzione, ecc. EPPO conduce le indagini e promuove l'azione penale, esercitando le funzioni di Pubblico Ministero presso i tribunali competenti degli Stati membri partecipanti, fino alla definizione della controversia. Dall'inizio della sua attività, l'EPPO ha registrato più di 2.500 denunce di reati provenienti dagli Stati membri dell'UE partecipanti e da soggetti privati. Sono state aperte più di 500 indagini, con alcune denunce di reati ancora in fase di valutazione.**

COLAF (Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea):

- **Svolge funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti, in particolare, al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Assicura che l'OLAF e le autorità nazionali cooperino e condividano le informazioni in modo efficiente. In Italia è individuato in seno al Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Autorità di vigilanza a tutela degli interessi finanziari europei

Corte dei Conti Europea:

- Svolge attività di **controllo indipendenti sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea**. La Corte valuta se le operazioni finanziarie sono state registrate correttamente ed eseguite in maniera legittima e regolare. In ambito agricolo effettua controlli sull'affidabilità dei conti dell'Unione Europea che comprendono anche attività di audit presso gli Stati membri e i rispettivi Organismi Pagatori e informa l'OLAF circa eventuali sospetti o informazioni relativi a possibili frodi.

Corte dei conti:

- **Controlla la gestione dei fondi europei, verificando le modalità di utilizzo di tali finanziamenti e l'efficacia della loro gestione rispetto agli obiettivi posti dalla normativa europea e nazionale**. La Corte verifica, inoltre, la consistenza e le cause delle possibili frodi, nonché le misure preventive e repressive adottate dalle Amministrazioni Pubbliche. Nell'esercizio di tali funzioni, collabora sia con l'OLAF sia con la Corte dei conti Europea.

Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'UE:

- Svolge la **funzione di Segreteria tecnica del COLAF**; esercita funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali.

Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza:

- **Possiede specifiche competenze in materia di entrate del bilancio nazionale e degli Enti Locali; di spesa pubblica e frodi ai bilanci comunitario, nazionale e degli Enti Locali**

Alcuni dati su cui riflettere – Rapporto EPPO

Secondo l'ultimo rapporto della Procura europea (EPPO) sulle attività del 2023, l'Italia:

- ▶ è il Paese con il valore più alto in termini di danni finanziari al bilancio della Ue con 6,02 miliardi di euro di malversazioni e se **consideriamo tutte le indagini attive la cifra sale a 7,38 miliardi** – di cui 5,22 solo di evasione Iva – su un totale di 11,5 miliardi;
- ▶ per quanto riguarda il numero di indagini avviate sui finanziamenti legati al PNRR, queste sono 179 su un totale di 223 aperte nel corso del 2023.

Relativamente infine all'intera area euro, le indagini totali avviate nei 19 Paesi membri nel corso del 2023 sono 1.371 per un danno complessivo valutato 12,2 miliardi.

Alcuni dati su cui riflettere - Relazione annuale 2023 dell'ANAC

- ▶ Nel corso dell'anno 2023 sono stati aperti n. 1035 fascicoli aventi ad oggetto segnalazioni dei whistleblowers, di cui n. 915 per pratiche acquisite da piattaforma informatica e n. 120 per pratiche acquisite dal protocollo informatico.
- ▶ A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 24/23 (15 luglio 2023), **sono pervenute n. 786 segnalazioni di presunti illeciti, di cui n. 321 provenienti dal settore privato e n. 465 dal settore pubblico.** Rispetto a tali segnalazioni, n. 435 sono state archiviate per improcedibilità, in quanto non sono state rilevate le condizioni per l'effettuazione delle segnalazioni esterne ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 24/2023.
- ▶ Come per gli anni precedenti, le violazioni **hanno riguardato principalmente l'ambito degli appalti pubblici, quello delle procedure concorsuali, la gestione delle risorse pubbliche, la mancata attuazione della disciplina anticorruzione, nonché numerosi casi di maladministration, talvolta anche con ricadute penali.**
- ▶ A titolo meramente esemplificativo, le **segnalazioni inoltrate alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti descrivevano presunte violazioni commesse all'interno delle strutture sanitarie** per favorire alcuni dipendenti con grave nocumento per l'interesse pubblico, **rilascio di permessi edili in assenza dei relativi presupposti normativi, violazioni commesse nell'ambito di procedure concorsuali** per favorire taluni candidati, attività persecutorie e vessatorie determinate dalla volontà dei dipendenti di non dar seguito a richieste illegittime avanzate dai vertici politici, nonché la cattiva gestione delle risorse pubbliche.

Alcuni dati su cui riflettere - Relazione monitoraggio ANAC sul D.lgs 24/23

- ▶ Alla rilevazione ANAC di monitoraggio sul d.lgs. 24/23 ha partecipato un numero contenuto, ma comunque articolato per settore e dimensioni, di soggetti sia pubblici (319) che privati (213), oltre a un'associazione datoriale e a quattro soggetti non riconducibili a uno specifico ente.
- ▶ La **percentuale di organizzazioni che hanno ricevuto segnalazioni whistleblowing è risultata contenuta (17% nel pubblico e 30% nel privato)**; in prevalenza le segnalazioni sono originate da propri dipendenti; ciò potrebbe riflettere una **scarsa diffusione informazione in generale su tale strumento e in particolare verso i soggetti esterni (ad es. dipendenti di fornitori o consulenti) abilitati alle segnalazioni**

Finalità del D.lgs. 24/23 – una spinta verso la compliance

L'imposizione di un obbligo di istituire canali di comunicazioni e non di un sistema di **compliance** prestabilito, fa sì che le società che non sono compliant al D. Lgs. 231/01 e che con il loro operato possono **violare il diritto dell'Unione Europea** dovranno ripensare al loro sistema di controllo interno in ottica di **Risk Assessment e Management** proprie della compliance 231.

Tale considerazione vale in particolar modo per gli Enti che ricevono sovvenzioni UE

Basti pensare :

- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**
- **Regolamento (EU) 2017/1939, «Procura Europea»**
- **La Direttiva n. 1371/2017 (detta anche Direttiva PIF)**
- **La Direttiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)**
- **Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)**

In questo senso, è facilmente ipotizzabile che la vera finalità della Direttiva Europea sia stato quella di rafforzare i sistemi di compliance nelle realtà nazionali, in vista dei notevoli contributi/finanziamenti che arriveranno dall'Unione Europea.

Il contesto normativo italiano – la corporate governance

La **corporate governance** indica il **sistema di governo delle società**.

→ L'insieme di norme giuridiche e regole (ad ogni livello), assetti istituzionali, sistemi di direzione e sorveglianza attuati per garantire che la gestione e la direzione di una società si svolga in modo **efficace** e **secondo gli obiettivi economico/ finanziari e non** prefissati, nel rispetto di principi di **corretta gestione** dell'organizzazione.

Si tratta in altre parole della **struttura** attraverso la quale si **sviluppano le decisioni aziendali e si identificano le modalità e gli strumenti atti al raggiungimento degli obiettivi**.

In sintesi, gestire la *governance* significa definire:

- *gli obiettivi*
- *la struttura del management, le metodologie e i processi aziendali*
- *le regole attraverso le quali monitorare processi e obiettivi*

Rientrano nel concetto di *corporate governance* anche tutte le relazioni che intercorrono tra la direzione aziendale, il consiglio di amministrazione e gli *stakeholders*.

Il contesto normativo italiano – la corporate governance

Focus sistema di controllo e gestione dei rischi

Il **sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** è costituito dall'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate ad una effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della società.

L'organizzazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze:

- a) l'**organo di amministrazione**, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del sistema;
- b) il **chief executive officer (CEO)**, incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- c) il **comitato controllo e rischi**, interno all'organo di amministrazione, con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo di amministrazione;
- d) il responsabile della funzione di **internal audit**, incaricato di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante, adeguato e coerente;
- e) le altre funzioni aziendali coinvolte nei controlli (quali le funzioni di **Compliance e/o Risk Management** e di **presidio del rischio legale e di non conformità**);
- f) l'**organo di controllo**, che vigila sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il contesto normativo italiano – la corporate governance

IL NUOVO ART. 2086, CO. 2, DEL CODICE CIVILE

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto una nuova previsione al 2° co. dell'art. 2086 c.c. rubricato «**Gestione dell'impresa**», con **connesse responsabilità in capo agli amministratori (ed ai sindaci in termini di controllo)**.


*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO** alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.*

Le imprese italiane, di qualsiasi dimensione, devono dunque compiere un deciso salto di qualità, in termini di adozione di un modello di gestione (*corporate governance*).



Compliance Program

Il contesto normativo italiano – l'universo dei rischi



Il contesto normativo italiano – D.lgs. 231/01

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di **responsabilità “amministrativa” dell’ente associativo** (gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica) per reati commessi, **in Italia e all’estero, nell’interesse o a vantaggio dell’ente** stesso, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.


La responsabilità ha **natura** sostanzialmente **penale** perché:

- è derivante da reato;
- viene accertata con procedimento penale;
- comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).


E’ previsto l’esonero da detta responsabilità se l’Ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cd. Modello 231), nonché nominato un Organismo di Vigilanza

Il contesto normativo italiano – Struttura del Modello 231

Gli elementi chiave che caratterizzano la struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 generalmente sono i seguenti:



Il contesto normativo italiano - Ciclo di vita del Modello 231



Il contesto normativo italiano - Il ruolo dell'OdV

Modello 231

- **Vigilare sul funzionamento** del Modello sia rispetto alla **prevenzione della commissione dei reati** richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001 sia con riferimento alla **capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti**;
- **Curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento** del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie

Procedure

- **Verificare il rispetto delle procedure** previste dal Modello e **rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali** che dovessero emergere dalle verifiche e/o dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto nel Modello

Altre attività

Curare i **rapporti e assicurare i flussi informativi** di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;

Segnalare tempestivamente **all'organo dirigente**, per gli opportuni provvedimenti, le **violazioni accertate del Modello** che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

Il contesto normativo italiano – La compliance integrata 231


Una rilevante **novità** nelle Linee Guida 231 di Confindustria è rappresentata dalla esplicitazione e riconoscimento dell'**importanza di una gestione dei rischi integrata, con la previsione di una attività di compliance coordinata ed articolata**, comprendente le diverse normative anche regolatorie che possono coinvolgere le attività aziendali.

*«In effetti, **il modello** di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso **incrocia altri sistemi di prevenzione e gestione di rischi** già previsti e implementati nell'organizzazione aziendale.»*

*«Ciò posto, la gestione dei numerosi obblighi di compliance, secondo un approccio tradizionale, può risultare connotata da una **pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività.**»*

- D.lgs. n. 231/2001
- D.lgs. n. 231/2007
- L. n. 262/2005
- D. lgs. n. 81/2008
- L. n. 190/2012
- le norme in tema di sicurezza informatica, appalti, ambiente.

Il contesto normativo italiano – La compliance integrata 231



Il Modello è un sistema di controllo interno, indirizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di *compliance* e cioè la prevenzione di alcuni rischi di reato. È **normale che esso si sovrapponi e si relazioni con altri sistemi di controllo** funzionali alla prevenzione di altri rischi, anche operativi e che, nella sua fase di costruzione, esso **non sempre si sviluppi ex novo, ma si fondi sull'esistente**, evitando pericolose sovrapposizioni, peraltro costose ed inefficienti.

In tale contesto, negli ultimi 20 anni, si è affermato un vero e proprio principio di **"compliance aziendale"**, fondato sul principio di **accountability**, ossia di **responsabilizzazione dell'ente stesso**, secondo un approccio **risk based**. Non si tratta solo di organizzarsi per il rispetto delle diverse normative vigenti, ma in generale di **adottare sistemi di prevenzione e gestione dei rischi**.

Il ruolo del CdA e la leadership

- ▶ Il Consiglio di Amministrazione potrebbero fornire degli indirizzi strategici anche in materia di compliance whistleblowing, ad esempio:
 - ▶ prevedendo le modalità di **attuazione e coordinamento del D.lgs. 24/23 con le Società controllate e/o partecipate (in caso di Gruppo di impresa in Italia e/o all'estero)**;
 - ▶ Coordinamento del sistema di whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/23 con altri sistemi di segnalazione interna (es. “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” **UNI ISO 37001**, Sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro” **UNI ISO 45001**, **Circolare di Banca di Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, D.lgs. 231/07 in materia antiriciclaggio**, ecc.)
 - ▶ **organizzazione del sistema di whistleblowing** (es. creazione Comitato di supporto al Gestore del Canale Interno e/o eventuale coordinamento con funzioni come ad esempio antiriciclaggio e/o antitrust, individuazione di **referenti/facilitatori**, elaborazione da parte del Gestore del Canale Interno di una **relazione ad hoc sul whistleblowing e coordinamento della stessa con gli altri attori del Sistema di Controllo Interno**, ecc.);
 - ▶ introduzione di un **sistema premiante**.....?

Monitoraggio dei Modelli 231 - Ruolo dell'OdV nel sistema di whistleblowing

Il D. lgs. 24/23 prevede che, per i soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D. lgs. 231/01, **i modelli organizzativi debbano prevedere, al fine di adeguarsi alla nuova disciplina, “i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare”.**

Pertanto, anche la necessità e i termini di aggiornamento del Modello Organizzativo 231 dovranno trovare esplicita indicazione nell'atto organizzativo o in un altro atto ma senza di provenienza dell'Organo gestorio.

In particolare secondo il **documento «Il ruolo dell'OdV nell'ambito del Whistleblowing» elaborato da AODV**, *«venendo all'altro ambito di competenza dell'OdV – ossia la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo – dall'inserimento dei canali di segnalazione interna nel Modello **discendono i seguenti compiti diretti e immediati dell'Organismo:***

- ***vigilare sulla tempestiva adozione dei canali di segnalazione interna e sulla loro rispondenza (quanto a “disegno”) al D.Lgs. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello organizzativo;***

Monitoraggio dei Modelli 231 - Ruolo dell'OdV nel sistema di whistleblowing

- **vigilare sull'avvenuta adozione delle procedure interne sul Whistleblowing;**
- **vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto nell'aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (in particolare ex art. 5, lett. e) D.Lgs. 24/2023);**
- **vigilare sull'effettività e sull'accessibilità dei canali di segnalazione;**
- **vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nell'aggiornato Modello organizzativo e nelle procedure interne sul Whistleblowing (a titolo esemplificativo: verificare il rispetto dell'art. 4, comma 2 D.Lgs. 24/2023 quanto al soggetto individuato come Gestore, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D.Lgs. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull'eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione)».**

Valutare l'aggiornamento del Modello 231 e/o elaborazione di un regolamento ad hoc per la gestione del sistema di whistleblowing ai sensi del D.lgs. 24/23, anche al fine di gestire eventuali conflitti di interesse delle segnalazioni e il loro coordinamento con il Sistema di Controllo Interno

Monitoraggio dei Modelli 231 - Ruolo del Collegio Sindacale nel sistema di whistleblowing

Secondo il documento «Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate» del **CNDCEC del 20 dicembre 2023** «nello svolgimento della funzione di vigilanza, il **collegio sindacale**, ricorrendo i presupposti previsti dall'ordinamento, **verifica che la società abbia istituito l'apposito canale per la segnalazione interna** di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea.

*Il collegio sindacale **altresì vigila che il canale di segnalazione interna garantisca la riservatezza del segnalante e che la gestione dello stesso sia affidata a soggetti specificamente formati.***

Nel caso di mancata istituzione, il collegio segnala per iscritto all'organo amministrativo la necessità di provvedere.»

Qualora sia istituito, il collegio:

- scambia informazioni con l'organismo di vigilanza circa la necessità che il modello organizzativo adottato dalla società preveda canali di segnalazione interna
- acquisisce le informazioni sul funzionamento del canale di segnalazione interna dalla persona/dall'ufficio interno dedicato ovvero dal soggetto autonomo esterno individuato dalla società.

Cfr Norma 5.5. «Rapporti con l'organismo di vigilanza» del documento Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate» del CNDCEC del 20 dicembre 2023

Gli attori del Sistema di controllo interno

CdA

Il CdA definisce le linee di indirizzo del **sistema di controllo interno**, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali e il rispetto delle leggi e dei regolamenti. **Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale predisposto dall'Amministratore Delegato**, con particolare riferimento al sistema di controllo interno attraverso un continuo dialogo con le strutture della società predisposte a tali adempimenti.

Risk Management
Office

Supporta l'AD nell'implementazione di un sistema strutturato e formalizzato di **monitoraggio dei rischi prioritari e di definizione delle metodologie di risk scoring per la valutazione degli stessi**

Compliance
Office

Nell'ambito del processo aziendale di **gestione del rischio di non conformità**, è **responsabile della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure**, e procede alla verifica dell'adeguatezza delle procedure medesime in relazione all'efficacia nella capacità di prevenzione del rischio di non conformità

Gli attori del Sistema di controllo interno

Internal Audit

- ▶ **Effettua controlli di terzo livello e supporta gli organi di controllo (es. Comitato Audit) nella valutazione di rispondenza del controllo interno.**
- ▶ Valuta la funzionalità del complessivo SCI e porta all'attenzione del CdA e dell'Alta Direzione i possibili miglioramenti alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione e alle procedure.
- ▶ Effettua test periodici sul funzionamento delle procedure operative e di controllo interno;
- ▶ Verifica la rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

Collegio Sindacale


- ▶ **Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto**, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** della Società e del suo concreto funzionamento.

Coordinamento del sistema di controllo interno

Il CdA:

- Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali e il rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- Valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale predisposto dall'Amministratore Delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno attraverso un continuo dialogo con le strutture della società predisposte a tali adempimenti.

Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del suo concreto funzionamento.




MANAGEMENT

COMPLIANCE OFFICER

INTERNAL AUDIT

Coordinamento del sistema di controllo interno



Le segnalazioni da parte delle funzioni di controllo/vigilanza

Le Linee guida ANAC indicano, tra le figure che possono effettuare segnalazioni, le “**persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza** o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all’organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni).

Una particolare riflessione potrebbe essere dedicata alla possibilità che, qualora la segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023 sia effettuata dall’OdV questo assume il ruolo di «whistleblower»

L’inclusione dell’OdV appare, però, poco opportuna in ragione delle funzioni svolte ex lege da quest’ultimo: infatti, ove venga a conoscenza di un illecito rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001, ovvero di una violazione del Modello 231, l’OdV deve tempestivamente informarne il CdA e gli altri organi di controllo, se presenti. Se invece l’illecito non rientra nella sfera del D. lgs. 231/01, l’OdV verbalizza che la segnalazione non rientra nelle verifiche di sua competenza e informa la governance aziendale. Oltre a quelle descritte, non si ravvisano in capo all’OdV ulteriori modalità di segnalazione delle violazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01, né può ammettersi la circostanza che i componenti dell’OdV ricorrano a segnalazioni riservate per porre rimedio ad eventuali remore o titubanze, giacché in tal caso ci si troverebbe di fronte ad un organo non adeguato allo svolgimento delle funzioni per le quali è nominato, con ciò inficiando l’idoneità del Modello 231

Principali vantaggi del whistleblowing

1 Vantaggi	Descrizione
Compliance	Contribuisce a sensibilizzare le organizzazioni sull'importanza di puntare anche sulla collaborazione dei dipendenti/collaboratori per far emergere non solo illeciti ma anche comportamenti devianti dal PIAO/PTPCT e/o Modello 231
2 Elemento centrale della prevenzione dei rischi	Elemento centrale del sistema di prevenzione per il rischio di commissione di condotte illecite che, maturate spesso in contesti societari complessi, sono difficili da scoprire o potrebbero essere intenzionalmente nascoste o camuffate da altri dipendenti
3 Efficacia preventiva	Possibilità di approntare azioni correttive prima che il comportamento non conforme alle regole di compliance possa aggravarsi
4 Fraud prevention	Il sistema di segnalazione ha rappresentato una delle principali fonti attraverso cui sono emerse frodi e comportamenti illeciti, in particolare all'estero
5 Aumento della fiducia da parte del segnalante	Superamento di importanti criticità per il segnalante e una maggiore fiducia nell'utilizzo dello strumento a seguito delle misure dedicate alla tutela del segnalante (es. distinti canali per la segnalazione, misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, divieto di atti ritorsivi e/o discriminatori da parte dell'azienda ecc.)

Conclusioni

L'implementazione di un efficace sistema di whistleblowing coordinato con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno strumento di tutela delle Società e dell'operato di tutti coloro che lavorano al suo interno

Conoscere la documentazione predisposta per il Modello 231

- Conoscere il documento “**Modello** di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001” adottato dalle Società e il Codice Etico
- Essere consapevoli dell'esistenza della “**Mappatura** delle aree a rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001” e degli standard di controllo specifici per le proprie aree di competenza/responsabilità

Supportare l'attuazione del Modello 231 (a seconda delle proprie aree di responsabilità)

- Promuovere all'interno del **proprio team** di lavoro la **conoscenza** e la **comprensione** degli elementi del Modello 231
- Garantire **disponibilità e collaborazione** durante i periodici Audit effettuati dall'Organismo di Vigilanza (con l'obiettivo di migliorare e ottimizzare l'adeguamento al D.Lgs. 231/2001)
- **Comunicare i flussi informativi all'OdV e in generale informarlo tempestivamente** di qualsiasi elemento di rischio e/o qualsiasi altra informazione di rilievo (es. cambiamenti organizzativi impattanti sul Modello 231)
- Aumentare la **consapevolezza dei rischi** che possono derivare da una non corretta applicazione di principi e regole definiti nel Modello 231



Co-funded by
the European Union

www.safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 — SAFE-IN. The content of this report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contain.